

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Della Dott.ssa **FLORINDA LETO** nata a [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio degli Avv.ti **Silvana Patanella C.F.**
[REDACTED] e **Vito Patanella C.F.** [REDACTED] che la rappresentano e
difendono sia congiuntamente che divisamente giusto mandato in calce al presente atto e che
chiedono di avere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi silvanapatanella@pec.giuffre.it e
vito.patanella@pec.giuffre.it fax 0916853527

Ricorrente

CONTRO

Il Ministero dell'Interno nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n.6,
Palermo;

Resistente

E

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Palermo, via Valerio Villareale n.6, Palermo;

Resistente

E



Il Ministero dell'Economie e delle Finanze nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n.6, Palermo;

Resistente

E

FORMEZ in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Roma, viale Marx n. 15 00137

Resistente

Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 03.03.2023, la ricorrente Dott.ssa Florinda Leto adiva il Giudice del Lavoro affinché dichiarasse il suo diritto alla scelta tra i sei posti resisi disponibili presso il Ministero dell'Interno con sede Palermo nell'ambito della procedura concorsuale indetta con il Decreto Interministeriale del 16.05.2018 con cui il Ministero della Funzione Pubblica costituiva la **“Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)”** e detta Commissione pubblicava il bando di concorso sulla Gazz. Uff. n. 50 del 30.6.2020 e n. 60 del 30.7.2021 per ***“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre'- poi elevati a 2736 – posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.”***

Fissata l'udienza di comparizione davanti il G.L. Dott. Dante Martino si costituiva l'Avvocatura di Stato per le parti resistenti ed introitata la causa per la decisione, veniva resa ordinanza il 14.04.2023 con la quale il Sig. Giudice Dott. Dante Martino così decideva: ***“...il ricorso va respinto poiché, a prescindere dal riscontro della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, difetta quello parimenti indispensabile del "pregiudizio imminente ed irreparabile”***.



Oggi, pertanto, l'istante avendo interesse alla decisione nel merito con il presente ricorso ordinario intende proseguire nelle sue domande alle quali si premettono i seguenti:

F A T T I

La ricorrente Dott.ssa Florinda Leto, già dipendente del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Palermo (Assistente Economico Finanziario di Area II - F4), ha partecipato al concorso su indicato collocandosi utilmente in graduatoria nella **posizione n. 1813 quale vincitrice dello stesso**. All'esito delle prime assegnazioni dei vincitori la dott.ssa Leto era stata destinata al Ministero dell'Economia e delle Finanze sede di Roma.

Pertanto veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 01.04.2022 presso il MEF. Ma per sopravvenuti, seri e certificati motivi familiari (malattia del padre) la Leto comunicava la sua impossibilità a presenziare per il cui motivo l'Amministrazione la riconvocava per la ravvicinata data del 05.05.2022, ma anche in detta data la ricorrente era impossibilitata a prendere servizio e stavolta proprio per la morte del di Lei padre che la costringeva a rimanere presso la sede di Palermo.

Benché comunicato per tempo e via pec la sua impossibilità a prendere servizio stavolta il Ministero tramite il Formez non le consentiva di accedere alla piattaforma telematica per la scelta della sede lavorativa così espungendola, di fatto, immotivatamente ed illegittimamente, senza mai adottare apposito provvedimento di eventuale decadenza dalla procedura concorsuale.

Ed invero esso Formez, come pure i Ministeri chiamati in giudizio, del tutto arbitrariamente non hanno disposto la nuova convocazione per la data del 17.10.2022, data in cui furono immessi in servizio ulteriori 579 dipendenti, così che con suo atto di messa in mora e diffida a mezzo del patrocinio di altro legale in data 10.11.2022 chiedeva al Formez di essere immessa in servizio nella nuova qualifica e presso il



Ministero conseguente.

Nessuna risposta giungeva dal Formez né dai Ministeri oggi resistenti ed invece, in data 10 febbraio 2023 apprendeva dal sito internet del RIPAM di una nuova presa di servizio per la data del 15 marzo 2023 e per ulteriori 579 unità addirittura oltre i 2736 vincitori e scelte tra coloro che pur non risultando vincitori di concorso si erano collocati utilmente in graduatoria.

Considerato, quindi, che 6 dei posti oggi disponibili sono allocati presso il Ministero dell'Interno nella sede di Palermo – si veda posti 1, 8, 20, 21, 24 e 26 del file depositato in atti 579_FA ASSEGNAZIONI - e che essi sono assolutamente consoni alla qualifica che deve ricoprire la Dott.ssa Leto, uno di essi va a lei destinato in quanto vincitrice di concorso perché collocata al n. 1813 della graduatoria e per tale motivo si insite nelle seguenti:

RAGIONI DI DIRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 comma 5/ter del D.lgs 165/2001 e così almeno fino **al 17 dicembre 2023**, ovvero 2 anni dalla pubblicazione della graduatoria del personale da inquadrare come Funzionario Area III - F1 la Dott.ssa Leto è e deve rimanere utilmente collocata nella graduatoria quale vincitrice dello stesso concorso nella posizione n. 1813 e per l'effetto chiamata ad assumere servizio presso il Ministero dell'Interno sede di Palermo poiché **nulla ma proprio nulla** dispone il bando nel caso in cui la dipendente non sia nelle condizioni di prendere servizio in precedenza in altro posto. Ed invero esso bando ed ancor di più le norme regolatrici la materia non dispongono l'esclusione dalla graduatoria di quei concorrenti che siano stati nell'impossibilità reale di assumere servizio per causa a loro non imputabili né sussiste una normativa primaria specifica (come invece accade per le assunzioni dei docenti ex L.



107/15).

E che il Formez nonché il Ministero siano a conoscenza di ciò lo dimostra il fatto che impossibilitata ad assumere servizio il 01.04.2022 per lo stato di malattia del padre essa Leto non veniva immediatamente espunta dalla graduatoria ma riconvocata per la seduta successiva del 05.05.2022.

Purtroppo per la medesima ragione, forse ancor più grave visto il decesso del padre, essa Leto neanche in quella data poteva sottoscrivere il contratto ma per ciò stesso non andava eliminata dal concorso e dalla sua graduatoria mentre doveva essere riconvocata nella data del 17.10.2022, fatto questo che non solo che non avvenne ma gli fu financo inibito l'accesso nella piattaforma internet all'uopo destinata per poter esercitare il proprio diritto di scelta; scelta che nostro malgrado e financo in presenza di apposita diffida ancora oggi viene puntualmente inibita sia per assenza di convocazione che per il disarmo della piattaforma ad essa dedicata in occasione di questa ulteriore convocazione presso la sede di Palermo.

Sul punto univoca e chiara è la giurisprudenza anche del Tribunale Amministrativo laddove così dichiara: “i vincitori in posizione utile in graduatoria *'possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria ... il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli ... perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso ... nei tre anni di validità della graduatoria.... né la legge, né il bando di concorso la prevedono* (ndr. riferita alla misura del depennamento) *come conseguenza della rinuncia all'assunzione ... la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso*



profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere".(Tar Abruzzo n 125/2022).

La dott.ssa Florinda Leto, in quanto vincitrice collocata nella **posizione n. 1813** doveva e **deve quindi scegliere con assoluta priorità rispetto ai restanti 5.509 idonei** oggi sin qui chiamati per assumere servizio.

Ed invero la decadenza del soggetto rinunciatario si ha esclusivamente rispetto al posto cui era stato chiamato ed al quale aveva rinunciato. Soltanto laddove l'Amministrazione dovesse rimettere in gioco il posto a cui si è precedentemente rinunciato essa ricorrente non ha diritto ad essere riconvocata, mentre quando la graduatoria viene a scorrere ed utilizzata per nuovi e diversi posti il soggetto che in precedenza ha rinunciato dovrà nuovamente essere richiamato ad assumere servizio perché ancora avente diritto in quanto utilmente collocato nella graduatoria sempre al medesimo posto che, nel caso della Dott.ssa Leto, è il n. 1813 che precede tutti quelli chiamati dopo di lei ed oggi destinati ad accettare uno dei sei posti presso la sede di Palermo a lei certamente con priorità destinati.

Ed allora l'istante già con il ricorso cautelare ha espresso la preferenza per uno dei sei posti utili presso il Ministero dell'Interno nella sede di Palermo, anche in eventuale soprannumero rispetto ai sei che già hanno esercitato la preferenza, senza così voler ulteriormente pregiudicare e danneggiare altri concorrenti, benché anch'essi vittime delle scelte sconsiderate del Formez, appartenendo ad essa e solo ad essa il **diritto di priorità** connesso al migliore collocamento in graduatoria rispetto a tutti gli altri, talché il **Ministero dell'Interno** dovrà:



1. Immettere in servizio presso i suoi uffici di Palermo la Dott.ssa Florinda Leto;
2. Non assegnare nel frattempo ad altri concorrenti idonei non vincitori uno dei 6 posti su Palermo di cui all'ultimo scorrimento e lo conservi a beneficio dell'avente diritto qui istante;
3. Farsi promotore verso l'inerte ed inadempiente Formez affinché ponga fine alla situazione di illegittimità e di grave violazione sopra denunciata.

Ma vi è di più!

A seguito della costituzione in giudizio di controparte si apprendeva che i posti accettati nel frattempo dagli altri chiamati erano solamente 5 e uno di essi si è, comunque, reso nuovamente disponibile per la sua assegnazione motivo per il quale, a maggior ragione, esso deve essere assegnato all'istante che ne ha già espresso la sua preferenza e così deve – si ripete – il Ministero competente immettere in quel posto l'odierna istante.

Ed ancora!

Tra le ragioni del rigetto del ricorso cautelare il Sig. G.L. ha addotto che: ***“L’eventuale accoglimento della domanda spiegata in sede di merito permetterebbe alla ricorrente di veder accertato il suo diritto all’assunzione, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici e pieno ristoro delle negative conseguenze, specie di carattere economico, medio tempore eventualmente maturate”*** conseguentemente, laddove l’Amministrazione non dovesse immediatamente collocare la Sig.ra Florinda Leto nel suo posto presso il Ministero dell’Interno sede di Palermo in Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, essa ha certamente il diritto di vedersi riconoscere il risarcimento danni pari alle differenze retributive tra il trattamento economico



goduto e quello cui avrebbe diritto se giustamente immessa in servizio nella nuova area di appartenenza oltre gli accessori per legge e oltre ancora l'ulteriore risarcimento per perdita di chance e di carriera da liquidarsi in via equitativa ed è, per tutte le superiori ragioni, che oggi con quest'atto s'insiste per l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia il Sig. G.L. preliminarmente disporre la fissazione d'udienza per gli incombenti di rito

Nel merito:

A) In accoglimento del presente ricorso, dire e dichiarare il diritto della ricorrente Dott.ssa Florinda Leto, utilmente collocata al posto 1813 della graduatoria, ad essere utilmente collocata nell'area Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo quale vincitrice di concorso e conseguentemente disporre la sua immissione in servizio;

B) Condannare, inoltre, il Ministero dell'Interno, nonché i resistenti tutti, ciascuno per le proprie competenze, all'eventuale risarcimento danni per la mancata immissione in servizio della stessa a far data dal 15.03.2023 e fino alla sua effettiva collocazione nel vantato posto di lavoro, risarcimento pari alle differenze retributive tra il trattamento economico goduto e quello cui avrebbe diritto secondo la nuova area di appartenenza oltre gli accessori per legge da calcolarsi a mezzo CTU che qui espressamente s'invoca; ed ancora l'ulteriore risarcimento per perdita di chance e di carriera da liquidarsi in via equitativa.



Come mezzo al fine ed occorrendo, ordinare la produzione dei documenti oggi offerti in copia estratti dai siti internet della stessa PA laddove da questa contestati nella loro conformità.

Ed ancora nominare Consulente Tecnico Contabile al fine di determinare le differenze economiche dovute alla ricorrente secondo il trattamento economico globale goduto e quello spettante in base al nuovo inquadramento, a far data dal 15.03.2023 e fino alla data di effettiva immissione in servizio presso la sede di Palermo del Ministero dell'Interno.

C) Condannare, infine, parti resistenti alle spese del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori quali distrattari.

Con quest'atto si producono: Procura alle liti, documenti d'identità; Decreto di nomina Ripam; Bando di Concorso; prima convocazione del 01.04.2022; pec di assenza della ricorrente; seconda convocazione del 05.05.2022; convocazione del 17.10.2022 per ulteriori 500 e passa unità da parte del Formez; atto di diffida e messa in mora; nuova convocazione sul sito internet per 579 per il 15.03.2023; autocertificazione reddito, ricorso cautelare; Ordinanza cautelare del Dott. D. Martino emessa e comunicata il 14.04.2023.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che questo è esente stante la dichiarazione sostitutiva dei redditi della ricorrente qui allegata e del valore indeterminato del giudizio.

Palermo, lì 12.05.2023

Avv. Vito Patanella

Avv. Silvana Patanella

